

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che:

• l'art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testualmente recita:

Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo' essere affidato:

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;

c) altri soggetti abilitati per legge;

• l'art. 209 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000 così dispone:

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.

3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalita' e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195;

• l'art. 210 dello stesso D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testualmente recita:

“1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilita' di ciascun ente, con modalita' che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente puo' procedere, per non piu' di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ;

Premesso che con deliberazione del consiglio comunale n.59 del 18.07.2013 si è approvato lo schema di convenzione, stipulato con la Società UNICREDIT S.p.A. per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni cinque dalla sottoscrizione, avvenuta il 21.05.2014, Rep. n. 2928, ed è in scadenza al 20.05.2019;

Rilevato che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2019-2024, la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 210 D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio;

Dato atto che il contratto di tesoreria si configura come contratto atipico di carattere misto o anche gratuito e che ai sensi dell'art. 35, del decreto legislativo n. 50/2016 il valore del contratto è al di sotto della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria;

Ritenuto pertanto necessario, in mancanza di una disciplina normativa specifica prevista per l'affidamento del servizio di tesoreria, fornire al Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Civici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le opportune direttive in merito all'affidamento del servizio, fissando i principi generali in base ai quali elaborare il bando di gara e demandando allo stesso tutti gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento, tra cui l'approvazione del bando di gara e la nomina della commissione giudicatrice;

Tenuto conto che costituisce esigenza prioritaria di questa amministrazione garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del servizio e che, pertanto, si rende opportuno ricorrere per analogia, ai principi ed alle procedure previste dal citato D.Lgs. n. 50/2016, elaborando la disciplina speciale della gara sulla base dei principi generali dallo stesso stabiliti;

Atteso in particolare che l'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce i criteri di aggiudicazione dell'appalto;

Ritenuto opportuno, viste le norme di legge e regolamentari citate, dare l'indirizzo di procedere all'affidamento del servizio mediante procedura negoziata secondo le specificazioni dello schema di convenzione e degli atti che saranno successivamente approvati con la determinazione a contrattare. Visto lo Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:

tecnico dal Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Civici in data ;

contabile dal Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Civici in data ;

Visto il parere del Segretario Generale in data ;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che dovrà disciplinare la concessione del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2019-2024, la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
2. Di dare l'indirizzo al Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Civici di provvedere, per l'affidamento del servizio, all'esperimento di apposita gara mediante procedura negoziata secondo le specificazioni dello schema di convenzione e degli atti che saranno successivamente approvati con la determinazione a contrattare;
3. Di dare ulteriore indirizzo al Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Civici di valutare la possibilità di valorizzare nella scelta dei criteri di aggiudicazione i "comportamenti etici" degli Istituti di Credito;
4. Di dare atto che la gara sarà espletata tra i soggetti autorizzati a norma dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000, al fine di dar corso alle procedure di gara.